

CONTRIBUTO  
UNIFICATO ASSOLTO

01672/2005

N. / REG.SEN.

N. 00895/2005 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

ai sensi degli artt.21, 10° comma e 26 della L. 6 dicembre 1971, n.1034;  
Sul ricorso numero di registro generale 00895 del 2005, proposto da:  
CROCIANI Giovanni, rappresentato e difeso dagli avv.ti Barbara Simoni  
e Andrea Venarucci, presso quest'ultimo elettivamente domiciliato in  
Ancona, al Corso Garibaldi, n.91/A;

*contro*

il COMUNE di SAN BENEDETTO del TRONTO (AP) in persona del  
Commissario straordinario pro-tempore legale rappresentante dello  
stesso, rappresentato e difeso dall'avv. Marina Di Concetto dell'Ufficio  
legale, elettivamente domiciliato in Ancona, presso la Segreteria del TAR;

*nei confronti di*

- s.p.a. NOMISMA, con sede in Bologna, in persona del suo  
rappresentante legale, in proprio e quale impresa capogruppo  
dell'Associazione Temporanea di Imprese evocata in giudizio,  
rappresentato e difeso dall'avv. Loredana Rossi, elettivamente domiciliato  
in Ancona, alla Piazza Cavour, n.2, presso l'avv. Edoardo Stecconi;

*per l'annullamento*

- del verbale della riunione della Commissione incaricata dell'esame e della valutazione delle offerte della gara indetta dal Comune intimato per l'affidamento dello studio di fattibilità per il recupero della zona portuale, tenutasi il giorno 19.10.2005 ed asserito non comunicato al ricorrente, in occasione della quale è stata disposta l'esclusione dell'offerta presentata dal medesimo in qualità di designato operatore capogruppo di una associazione temporanea di imprese e la contemporanea aggiudicazione della stessa gara in favore della controinteressata società Nomisma e del raggruppamento di imprese di cui la stessa risulta capogruppo;

- dell'eventuale provvedimento successivamente adottato dagli organi del Comune intimato con cui è stata formalizzata l'aggiudicazione definitiva della gara in favore dell'Associazione temporanea di imprese della quale la controinteressata società Nomisma risultava capogruppo designato;

.....nonché per la declaratoria.....

dell'illegittimità, nullità o inefficacia del contratto eventualmente stipulato con l'ATI aggiudicataria;

Visto il ricorso con i relativi allegati.

Visto il decreto presidenziale n.699 del 15 novembre 2005, con cui è stata respinta l'istanza di sospensione provvisoria del provvedimento impugnato;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di San Benedetto del Tronto e della Nomisma S.p.a.;

Viste le memorie difensive.


Visti tutti gli atti della causa.

Udito, nella camera di consiglio del giorno 22/11/2005, il relatore Galileo Omero Manzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel relativo verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

Con atto notificato l'8.11.2005, depositato il successivo 10.11.2005, il ricorrente, in qualità di professionista designato capogruppo di apposita Associazione Temporanea di Imprese - A.T.I. - ha impugnato gli atti con cui l'apposita Commissione di gara nominata dal Comune di San



Benedetto del Tronto ha escluso dalla selezione la domanda del raggruppamento di imprese ricorrente interessato all'affidamento dell'incarico oggetto di gara e consistente nella redazione di uno studio di fattibilità economico-finanziario, procedurale ed urbanistico, relativo al programma di trasformazione urbana attraverso il recupero e la riqualificazione della zona portuale tramite costituzione di una società di trasformazione urbana.

L'esclusione dalla suddetta procedura scelta del contraente del raggruppamento di imprese di cui il ricorrente ing. Crocioni risultava mandatario designato, è stata giustificata dalla mancata allegazione alla domanda di partecipazione di regolari dichiarazioni sostitutive di certificazioni circa l'insussistenza di carichi penali da parte di tutti i componenti del raggruppamento di imprese, come previsto dall'art.4, del disciplinare di gara.

A fondamento dell'impugnativa viene dedotta la violazione dell'art.16 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n.157, in quanto, a detta della parte ricorrente, la mancata produzione della suddetta dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte di tre legali soci dello studio legale facente parte del raggruppamento di imprese ricorrente, come pure da parte dell'Amministratore delegato dell'associata impresa AIRIS, non costituiva irregolarità sanzionabile con l'esclusione dalla gara, dal momento che risultavano comunque essere state allegate regolari dichiarazioni di insussistenza di carichi penali pendenti da parte del legale rappresentante dello studio legale e da parte del Presidente e legale rappresentante della società AIRIS, le quali dovevano essere considerate esaurienti al riguardo, poiché indirettamente davano conto dell'insussistenza di pendenze penali anche a carico degli altri soggetti investiti di poteri decisionali nell'ambito delle rispettive realtà imprenditoriali.

Per cui, con riferimento a quanto previsto dall'invocato art.16 del D.Lgs. n.157 del 1995, recante disposizioni in materia di procedure di scelta del contraente per l'affidamento di servizi, alla stazione appaltante si imponeva di consentire la regolarizzazione delle carenze documentali riscontrate a carico del raggruppamento di imprese ricorrente.

Con decreto presidenziale n.699 del 15 novembre 2005, è stata respinta la domanda di sospensione provvisoria del provvedimento impugnato, prima della decisione dell'istanza cautelare da parte del Collegio.

In data 21.11.2005, si è costituito in giudizio l'intimato Comune di San Benedetto del Tronto il cui difensore ha preliminarmente eccepito il difetto di legittimazione attiva del ricorrente a promuovere il sindacato degli atti impugnati anche per conto delle imprese nei confronti delle quali sono stati riscontrate le irregolarità documentali che hanno giustificato l'esclusione dalla gara dell'intero raggruppamento, dal



Handwritten mark resembling a stylized 'N' or 'M' on the right margin.

momento che quest'ultimo non risulta ancora costituito e come tale non si presenta ancora come un autonomo centro di imputazione di interessi giuridici.

Per quanto riguarda il merito delle censure dedotte con il ricorso, la difesa dell'Amministrazione comunale ne ha contestato la fondatezza, poiché le mancanze documentali che hanno giustificato l'estromissione dalla procedura di scelta del contraente di cui si controverte, costituivano adempimento previsto dal bando di gara a pena di esclusione e, quindi, non sussisteva per la Commissione di gara la possibilità di un diverso apprezzamento di tale accennata carenza documentale.

Anche la controinteressata società Nomisma, impresa capogruppo dell'associazione temporanea di imprese dichiarata aggiudicataria della pubblica gara di cui si controverte, si è costituita in giudizio in data 21.11.2005, concludendo per l'infondatezza delle censure dedotte dalla parte ricorrente, in quanto, a suo dire, l'allegazione della documentazione non presentata dal raggruppamento di imprese ricorrente e posta a giustificazione della sua estromissione dal procedimento di scelta del contraente, costituiva un adempimento previsto dal disciplinare di gara e, quindi, la relativa carenza non poteva essere oggetto di regolarizzazione, come preteso dalla parte ricorrente, dal momento che l'invocato art.16 del D.Lgs. n.157 del 1995, consente soltanto di fornire chiarimenti su documenti regolarmente presentati il cui contenuto può dare luogo ad equivoci, ma non permette in alcun modo di depositare tardivamente certificazioni o altri atti non allegati alla domanda di partecipazione alla gara, come richiesto dal bando.


Alla camera di consiglio del 22.11.2005, in sede di discussione dell'istanza cautelare, il difensore di parte ricorrente ha avanzato richiesta di decisione del ricorso con sentenza succintamente motivata, in conformità di quanto previsto dall'art.21, co.10°, della L. 6 dicembre 1971, n.1034.

I difensori delle parti resistenti presenti hanno aderito a tale richiesta.

## DIRITTO

1) Ritiene il Collegio potersi prescindere dall'esame della preliminare eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione del soggetto ricorrente, in quanto l'iniziativa giudiziaria è da valutare infondata nel merito.

2) Giova premettere in punto di fatto che il disciplinare della gara cui fanno riferimento gli atti impugnati, all'art.4 prevedeva, a pena di esclusione, l'allegazione alla domanda di partecipazione alla selezione, fra i tanti documenti, anche di una dichiarazione sostitutiva di certificazione da rendere ai sensi dell'art.46 del D.P.R. n.445 del 2000, attestante, in



particolare, l'insussistenza di carichi penali per qualsiasi reato che incide sulla moralità professionale e per delitti finanziari.

Più specificamente, il 2° comma della suddetta disposizione del bando di gara, aveva previsto che tale dichiarazione sostitutiva di certificazione di insussistenza di carichi penali doveva essere resa personalmente da tutti gli amministratori con poteri di rappresentanza, nel caso di società partecipanti alla gara, nonché da tutti i soci, se trattasi di società in nome collettivo.


Nel rispetto delle prescrizioni imposte dal citato art.46 del D.P.R. n.445 del 2000, il bando prescriveva inoltre che tale dichiarazione doveva recare l'autenticazione della firma del sottoscrittore o, in alternativa, doveva essere corredata da fotocopia di un documento di identità in corso di validità di ciascun sottoscrittore.

Con riferimento a quanto precisato, va in primo luogo evidenziato che con l'iniziativa giudiziaria di cui è causa la parte attrice non contesta affatto la validità della citata norma del bando di gara, limitandosi a denunciarne soltanto la sua illegittima interpretazione ed applicazione da parte della commissione incaricata di esaminare le domande dei partecipanti alla selezione.

Per cui, a fronte della segnalata incontestabilità dell'accennata disposizione del disciplinare di gara in ordine alla prevista allegazione dei documenti dal medesimo indicati a pena di esclusione, prive di pregio debbono essere considerate le censure di parte ricorrente preordinate a sostenere una sorta di attenuazione del rigore della suddetta disposizione del bando.

Dalla documentazione versata in atti dal Comune resistente, il Collegio ha potuto rilevare che, effettivamente, per quanto riguarda l'impresa A.I.R.I.S. facente parte del costituendo raggruppamento del ricorrente ing. Crocioni, la dichiarazione sostitutiva di certificazione relativamente all'insussistenza di carichi pendenti, pur essendo stata sottoscritta dai due soggetti investiti di poteri di rappresentanza (Pres. sig. Mazza e Amm.re Del. sig. Giordano) risultava corredata da fotocopia del solo documento di identità del sig. Mazza.

Parimenti, per quanto riguarda lo studio legale "Roversi Monaco-Morello Pittalis", facente parte del suddetto raggruppamento di imprese, costituito nella forma giuridica dell'associazione professionale e come tale assimilabile alla società in nome collettivo, attesa la responsabilità personale dei soci per le obbligazioni sociali, la relativa dichiarazione sostitutiva di certificazione avente ad oggetto la insussistenza di carichi penali da parte dei titolari dello studio legale, ancorché sottoscritta da tutti i legali facenti parte dell'associazione professionale, risultava corredata del



A

solo documento di identità dell'avv. Antonino Morello nella dichiarata qualifica di legale rappresentante dello studio.

Donde, con riferimento a quanto sopra segnalato, non vi è dubbio che la mancata allegazione di copia del documento personale di identità alla dichiarazione sostitutiva di certificazione in ordine all'insussistenza di carichi penali come richiesta dal bando di gara, rendeva la stessa sostanzialmente incompleta, in quanto formalmente imperfetta ed inidonea a produrre gli effetti certificativi che l'art.46 del D.P.R. n.445 del 2000 riconosce a tale dichiarazione, attesa la mancata allegazione del documento di identità di alcuni dei soggetti dichiaranti, la cui presentazione costituiva adempimento formale per attribuire autenticità alle relative sottoscrizioni, con la conseguenza di privare di valore legale le attestazioni oggetto di dichiarazione personale le quali, a causa dell'omessa allegazione di fotocopia del documento identità richiesta a pena di validità, venivano a risultare prive di asseverazione legale e, quindi, inidonee a comprovare il possesso del requisito richiesto dal bando di gara.

Pertanto, stante il disposto degli artt.38, 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, recante disposizioni in materia di documentazione amministrativa, l'omessa allegazione dei documenti di identità di uno dei soggetti partecipanti alla gara a corredo delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni dai medesimi rese per comprovare il possesso di requisiti o l'insussistenza di condizioni ostative all'ammissione alla pubblica selezione, come è il caso della mancanza di carichi penali, ad avviso del Collegio, tale carenza documentale non integra una mera irregolarità della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà o della certificazione suscettibile di emenda, ma configura una carenza documentale sostanziale idonea a privare di effetti legali il contenuto di quanto asserito ed attestato dal dichiarante che, quindi, viene ad essere privo di qualsiasi asseverazione (Cons.St., Sez.IV, 4 novembre 2004, n.7140; TAR Lombardia, Sez.III, 1° agosto 2005, n.3521).

Donde, a fronte della riferita inosservanza, da parte del raggruppamento di imprese di cui risultava mandatario il professionista ricorrente, degli obblighi di dichiarazione e certificazione legislativamente imposti e richiamati dal bando di gara a pena di esclusione, alla luce di quanto si è avuto modo di precisare, legittimo deve essere valutato il comportamento dell'Amministrazione comunale intimata e della commissione di gara, formalizzato con gli atti impugnati in questa sede, i quali sono da ritenere immuni dalle censure di invalidità denunciate con il ricorso.

Infatti, ritiene il Collegio che nella vicenda che occupa non poteva trovare applicazione il disposto dell'art.16 del D.Lgs. n.157 del 1995 che riconosce alla stazione appaltante un limitato potere di integrazione della documentazione, in quanto tale facoltà dell'Amministrazione di invitare i

concorrenti ad una gara di appalto a completare o a chiarire i documenti presentati, rappresenta una scelta discrezionale e non un obbligo che può essere ammesso soltanto se i chiarimenti e le integrazioni si riferiscono a documenti presentati, con la conseguente impossibilità di consentire la presentazione di un documento mancante, come si sarebbe verificato nella vicenda di cui è causa con la produzione tardiva dei documenti di identità non allegati alla domanda di partecipazione alla gara, in palese violazione del principio della "par condicio" tra i concorrenti.

Per tutte le ragioni esposte, il ricorso deve dunque essere respinto, stante la dimostrata infondatezza delle censure con il medesimo dedotte.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche respinge il ricorso in epigrafe indicato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.


Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 22/11/2005 con l'intervento dei signori:

Vincenzo Sammarco, Presidente


Luigi Ranalli, Consigliere

Galileo Omero Manzi, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE



IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE



DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 13 DIC 2005

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)



IL DIRIGENTE

*dr. Nicola di Bartolomeo*

*Nicola di Bartolomeo*